



CONDIZIONI DI ACQUISTO

1. Principi Generali

Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto beni/servizi stipulati da Società facenti parte del GRUPPO DRASS (di seguito COMMITTENTE). Qualsiasi modifica e/o aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta della COMMITTENTE.

Diversamente prevarranno tra le parti le presenti Condizioni Generali di Acquisto di beni e servizi.

2. Ordini e loro modifiche


- 2.1 Ordini, contratti, convenzioni e accordi di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
- 2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte della COMMITTENTE.
- 2.3 Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.
- 2.4 I preventivi avranno forza vincolante per il Fornitore e non daranno luogo a compensi di nessun genere da parte della COMMITTENTE, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.
- 2.5 Se il Fornitore non accetta, ovvero non conferma l'ordine in forma scritta entro 3 giorni di calendario dalla sua ricezione, la COMMITTENTE riterrà integralmente accettate le condizioni in esso contenute inoltre la COMMITTENTE avrà il diritto di annullarlo e revocarlo, salvo il suo pieno diritto ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali, conseguenti la mancata preventiva accettazione dell'ordine da parte del Fornitore.
- 2.6 La COMMITTENTE potrà revocare e/o annullare un ordine, in ogni momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che siano venute meno le garanzie e l'idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura e ancora qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza e di difficoltà economica tale da porre in discussione l'effettuazione regolare della fornitura e l'idoneità del Fornitore a prestare le relative garanzie e ciò indipendentemente dalla previsione contenuta nel precedente punto 2.5 e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse procedure esecutive, tutte nessuna esclusa, o lo stesso Fornitore sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale.

3. Consegna dei beni/ Fornitura di servizi

- 3.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini della COMMITTENTE potranno essere rifiutate da quest'ultima o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto della COMMITTENTE.
- 3.2 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell'ordine o contratto sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del bene e/o erogazione del servizio nel luogo concordato nell'ordine o contratto. Nei casi previsti da INCOTERMS 2010, il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto concordato con lo spedizioniere.
- 3.3 Le parti stabiliscono sin d'ora che valgono le condizioni di resa presenti nel contratto/ordine, in conformità alle INCOTERMS 2010. Nei casi previsti da INCOTERMS 2010, il Fornitore risponderà direttamente nei confronti della COMMITTENTE di tutti gli atti, fatti e comportamenti del vettore scelto e dei suoi ausiliari, così come sempre il Fornitore sarà l'unico soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni del vettore, senza che questo ultimo possa avanzare alcuna rivendicazione nei confronti della COMMITTENTE.
- 3.4 Se nell'ordine o contratto è prevista la posa in opera (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio, di trasporto e di trasferta.
- 3.5 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegna la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli dalla COMMITTENTE, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiederli l'integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti della COMMITTENTE, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o/i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non l'esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione. La COMMITTENTE si riserva il diritto di applicare penale per ritardi di consegna secondo i seguenti criteri: liquidazione danni, al 2% per settimana o parte di essa, non eccedenti il 10% del totale importo ordine. Dette percentuali saranno dedotte dal valore del materiale spedito oltre la data stabilita.
- Il fornitore è obbligato a confermare la data di consegna indicate nell'ordine al raggiungimento del 80% del periodo di consegna o, in caso di ritardo, a fornire la nuova data di consegna.
- 3.6 L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte della COMMITTENTE alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto alla COMMITTENTE in maniera totale e nei termini richiesti dalla COMMITTENTE.
- 3.7 Consegne o forniture parziali sono di norma non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.
- 3.8 Salvo prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate dalla COMMITTENTE in fase di accettazione dei beni.
- 3.9 Il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare alla COMMITTENTE tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione, assemblaggio e manutenzione ed ancora i certificati di garanzia).
- 3.10 La COMMITTENTE si riserva il diritto di non accettare la merce qualora non venga riportato il numero di ordine su tutti i documenti relativi ed essa non sia accompagnata dai documenti richiesti, debitamente compilati e firmati, nonché le eventuali certificazioni richieste ad ordine.

4. Servizi

- 4.1 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto della COMMITTENTE e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti della COMMITTENTE di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore dovrà incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.



4.2 Gli standard di prestazione richiesti dalla COMMITTENTE, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare la COMMITTENTE se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta della COMMITTENTE non potranno essere adottati quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.

4.3 La COMMITTENTE dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.

4.4 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza della COMMITTENTE. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.

4.5 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà alla COMMITTENTE al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le parti convengono fin d'ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà della COMMITTENTE, ma ancora che per le stesse quest'ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione era già stato considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati alla COMMITTENTE in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione dalla COMMITTENTE dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l'ordine resteranno di proprietà della COMMITTENTE, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell'ordine. La COMMITTENTE si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. E' escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.

4.6 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull'obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.

4.7 La COMMITTENTE potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la Legge sul Diritto di Autore, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore come già ampiamente previsto nel precedente punto 4.6.

4.8 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà della COMMITTENTE senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest'ultimo adoterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento alla COMMITTENTE delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal contratto.

5. Forza maggiore

5.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo della COMMITTENTE, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, la COMMITTENTE è libera dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 settimane successive, la COMMITTENTE avrà la facoltà - impregiudicato ogni altro diritto della COMMITTENTE - di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni della COMMITTENTE siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.

6. Avviso di spedizione e fattura

6.1 Valgono i dettagli contenuti nel nostro ordine, contratto, richieste di consegna e/o fornitura. La fattura, completa di numero di ordine, dovrà essere inviata all'indirizzo mail billing@drass.it, l'originale dovrà essere inviato all'indirizzo della sede centrale e non dovrà accompagnare la merce.

7. Prezzo e passaggio del rischio

7.1 L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti dalla COMMITTENTE solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

7.2 Il compenso concordato col Fornitore è onnicomprensivo. Il compenso maturerà e sarà corrisposto, al momento dell'accettazione dei beni e/o dei servizi, in conformità con i termini di pagamento concordati.

7.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "franco fabbrica" (EXW - INCOTERMS 2010) ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta dalla COMMITTENTE, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.



8. Termini di pagamento

8.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine / contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura e dei beni e/o servizi forniti.

9. Reclami e garanzia da parte del Fornitore

9.1 L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte della COMMITTENTE al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura.

9.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto e del servizio prestato. Al riguardo le parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine per la COMMITTENTE per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo della COMMITTENTE nella denuncia dei vizi.

	<p style="text-align: center;">Pagina 2 di 4</p> <p style="text-align: center;">DRASS owned document – re production and distribution without prior permission of DRASS is forbidden. Refer to electronic management system for approval process.</p> <p style="text-align: center;">Confidentiality Level: With Authorization.</p>	<p style="text-align: center;">FG-4-08-04-04-009-980B-2</p> 
---	---	---

9.3 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta della COMMITTENTE in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, la COMMITTENTE è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.

9.4 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà alla COMMITTENTE piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

9.5 Il Fornitore s'impegna irrevocabilmente a manlevare e tenere indenne la COMMITTENTE da ogni eventuale richiesta e pretesa di terzi in relazione alle forniture.

9.6 Ancora le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine di decadenza per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di erronea dichiarazione a scopo di dolo. Il termine di decadenza decorre dalla consegna del prodotto. Per quanto possa occorrere le parti danno atto che alle presenti Condizioni Generali di Acquisto si applica la previsione contenuta nell'art. 1497 cod. civ.

9.7 Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di beni o servizi difettosi, con particolare riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d'opera, materiali o costi per ispezioni e verifiche.

9.8 Le parti convengono che qualora la COMMITTENTE contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dalla COMMITTENTE interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgl 231/2002.

9.9 La COMMITTENTE potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito della COMMITTENTE non è certo, liquido ed esigibile.

9.10 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto della COMMITTENTE di contestarla e di ottenere il rimborso del pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

10. Responsabilità

10.1 In caso la COMMITTENTE riceva richieste di risarcimento per i beni consegnati o servizi erogati dal Fornitore, il Fornitore manleva la COMMITTENTE da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa - tuttavia - si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.

10.2 Nei casi di cui al paragrafo 10.1 sopra, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

10.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.

10.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, la COMMITTENTE ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non lo consenta. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

11. Conduzione delle opere

11.1 Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguano lavori in uno stabilimento/cantiere/sede della COMMITTENTE dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. E' esclusa qualsiasi responsabilità della COMMITTENTE per incidenti che si verifichino negli stabilimenti/cantieri/sedi della COMMITTENTE a danno di dette persone.

12. Fornitura di materiali

12.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti dalla COMMITTENTE resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto della COMMITTENTE. Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti della COMMITTENTE rispetto al valore dell'intero prodotto, la COMMITTENTE sarà comproprietaria dei beni fabbricati coi suoi materiali e componenti; il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse della COMMITTENTE tali prodotti. In caso di materiale inviato in c/lavorazione, questo è considerato conforme se non diversamente comunicato entro 5 giorni dalla ricezione.

Il materiale inviato dalla COMMITTENTE in conto lavoro al fornitore è disciplinato dalla legge 192/98 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive".

13. Confidenzialità e riservatezza



13.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili dalla COMMITTENTE (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare alla COMMITTENTE. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà della COMMITTENTE e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente - salvo che per le consegne destinate alla COMMITTENTE - senza previa autorizzazione scritta della COMMITTENTE. A richiesta della COMMITTENTE, tutte le informazioni comunicate dalla COMMITTENTE (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso dalla COMMITTENTE al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati alla COMMITTENTE (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

13.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti dalla COMMITTENTE o basati su informazioni confidenziali della COMMITTENTE, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con la COMMITTENTE, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini della COMMITTENTE.

13.3 Salvo diversi accordi intercorsi e sottoscritti tra la COMMITTENTE ed il Fornitore, i servizi resi alla COMMITTENTE dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, a meno che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.

13.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute dalla COMMITTENTE per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui la COMMITTENTE rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

14. Controllo sulle esportazioni e Dogana

	<p style="text-align: center;">Pagina 3 di 4</p> <p style="text-align: center;">DRASS owned document – re production and distribution without prior permission of DRASS is forbidden. Refer to electronic management system for approval process.</p> <p style="text-align: center;">Confidentiality Level: With Authorization.</p>	<p style="text-align: center;">FG-4-08-04-04-009-980B-2</p> 
---	---	---

14.1 Il Fornitore è tenuto a informare la COMMITTENTE ed eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei Prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare la COMMITTENTE della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti. Pertanto, almeno nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti:

- numero lista esportazioni (export list number) relativa a qualsivoglia elenco export riconducibile ad elenchi applicabili;
- ECCN (Export Control Classification Number) per la merce statunitense (inclusa tecnologia e software) secondo le US Export Administration Regulations (EAR);
- paese d'origine (country of origin) dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software;
- eventuale trasporto dei prodotti nell'ambito del territorio degli USA, eventuale fabbricazione o immagazzinamento dei prodotti negli USA ed eventuale fabbricazione degli stessi con tecnologia USA;
- tariffe doganali dei prodotti;

persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.

Su richiesta, il Fornitore fornirà eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti ed ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà la COMMITTENTE di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura alla COMMITTENTE.

15. Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente

15.1 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001, proporzionalmente alle proprie possibilità. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

16. Luogo della prestazione

16.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate ed o installate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine/contratto.

17. Varie

17.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

18. Foro competente

18.1 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

19. Formazione del consenso

19.1 Le parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto è stata dalle medesime ampiamente discussa ed approvata specificamente, così come ogni singolo punto ed articolo